

Notifica di una sola copia

14 Marzo 2010 - Notifica di una sola copia – Il ricorso e' fondato, in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, deve ritenersi a tutti gli effetti valida la notifica di una sola copia del ricorso ad un procuratore costituito per piu' parti (Cass. SS. UU. 29290/2008). (Corte di Cassazione Civile sezione V sentenza del 19/1/2010 n. 723)

Notifica di una sola copia -

Il ricorso e' fondato, in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, deve ritenersi a tutti gli effetti valido la notifica di una sola copia del ricorso ad un procuratore costituito per piu' parti (Cass. SS. UU. 29290/2008). (Corte di Cassazione Civile sezione V sentenza del 19/1/2010 n. 723)

Corte di Cassazione Civile sezione V sentenza del 19/1/2010 n. 723

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

In data 23.06.2001 erano notificati, presso il domicilio del sig. B.A., legale rappresentante della A. B. snc di A. B. & C. in liquidazione due avvisi di mora, con cui si intimava il pagamento relativo ad IVA per l'anno 1992 e gli interessi per l'IVA anno 1993.

Il sig. B.A., sia per la societa' che in proprio impugnava gli avvisi in parola, adducendone la nullita' sia perche' la notifica non era stata eseguita presso la societa', bensì presso il domicilio del socio, sia per violazione dell'obbligo della preventiva escussione della societa', sia, infine, in quanto la notifica era avvenuta oltre i termini previsti ai sensi del D.P.R. n. 600 di 1973, art. 36 bis.

Si costituiva l'Ufficio, che instava per il rigetto del ricorso, il quale era però accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Era quindi proposto appello, con il quale si deduceva l'erroneita' della sentenza, essendo del tutto valida la notifica al domicilio del B., e la notifica dell'avviso di mora al socio, con conseguente irrilevanza del principio della preventiva escussione, nel caso di specie.

Infine, si contestava la fondatezza della presunta decadenza del potere impositivo. Si costituivano in giudizio le controparti, eccependo l'inammissibilita' dell'appello in quanto proposto con spedizione di unico originale e contestando nel merito la fondatezza del gravame.

La CTR dichiarava inammissibile il gravame in quanto "sarebbe necessario la consegna di tante copie quante sono le parti contro le quali l'impugnazione e' diretta".

Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso in Cassazione le Amministrazioni in epigrafe indicate denunciando la violazione falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dell'art. 164 c.p.c., in quanto era sufficiente la notifica di una sola copia del ricorso all'unico difensore di entrambe le parti.

Notifica di una sola copia

I convenuti hanno depositato controricorso con il quale hanno chiesto che venisse rigettato il ricorso delle Amministrazioni ricorrenti in quanto palesemente infondato e, in ogni caso, qualora lo stesso fosse stato ritenuto fondato, che venisse dichiarato infondato l'appello delle Amministrazioni ricorrenti, sulla base di sette motivi esposti nel controricorso.

Il ricorso delle Amministrazioni in epigrafe indicate e' fondato, in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, deve ritenersi a tutti gli effetti valido la notifica di una sola copia del ricorso ad un procuratore costituito per piu' parti (Cass. SS. UU. 29290/2008).

L'accoglimento della questione processuale rende necessario il rinvio del procedimento ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Milano, che affrontera' il merito della controversia e provvedera' anche in ordine alla spese del presente grado del giudizio, essendo inammissibile il ricorso incidentale della controparte che richiede una pronuncia nel merito della controversia come conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso principale dichiara inammissibile il ricorso incidentale cassa la sentenza e rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così' deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2009.

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it